

Vigevano, 9 MAGGIO 2014

NOVITA'

Soggetti IRPEF - Credito per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito IRPEF non superiore a 26.000,00 euro

Soggetti IVA - Obbligo generalizzato di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. dal 31.3.2015

Tutti i soggetti - Aumento della tassazione sulle rendite finanziarie

Soggetti IRAP - Riduzione generalizzata delle aliquote IRAP

Tutti i soggetti - Limiti all'utilizzo della bolla di accompagnamento

Lavoratori dipendenti - Applicazione per il 2014 dell'imposta sostitutiva per i premi di produttività

Datori di lavoro - Effetti del DL 34/2014 ai fini dell'esenzione dal contributo addizionale ASpI e delle agevolazioni contributive

<p><i>Fiscale</i> DL 24.4.2014 n. 66 e circ. Agenzia Entrate 28.4.2014 n. 8 Soggetti IRPEF Credito per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito IRPEF non superiore a 26.000,00 euro</p>	<p>Credito per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro</p> <p>La circ. Agenzia delle Entrate 28.4.2014 n. 8 analizza il nuovo <i>bonus</i> destinato ai <u>lavoratori dipendenti</u> e ai titolari di alcuni <u>redditi assimilati</u>, disciplinato dall'art. 1 del DL 24.4.2014 n. 66.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Il nuovo <i>bonus</i> riguarda i contribuenti titolari di <u>redditi di lavoro dipendente</u> ai sensi dell'art. 49 del TUIR (escluse le <u>pensioni</u>) e/o dei seguenti <u>redditi assimilati</u> al lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 co. 1 del TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">• compensi dei <u>soci lavoratori</u> delle cooperative;• indennità e <u>compensi</u> percepiti a <u>carico di terzi</u> dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;• <u>borse di studio</u> e assegni di formazione professionale;• compensi percepiti per rapporti di <u>collaborazione coordinata e continuativa</u>, compresi i contratti di <u>lavoro "a progetto"</u>;• remunerazioni dei <u>sacerdoti</u>;• prestazioni pensionistiche erogate da forme di <u>previdenza complementare</u>;• compensi percepiti dai <u>lavoratori socialmente utili</u>. <p>È inoltre necessario che i suddetti soggetti abbiano:</p> <ul style="list-style-type: none">• un'<u>IRPEF lorda</u>, generata da tali redditi, <u>superiore</u> alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e assimilati, ai sensi dell'art. 13 co. 1 del TUIR; <u>non rileva</u> la circostanza che l'imposta lorda sia ridotta o azzerata da
---	---

detrazioni diverse, quali, ad esempio, quelle per carichi di famiglia di cui all'art. **12 del TUIR**;

- un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Ammontare del *bonus*

Il *bonus* previsto è di 640,00 euro, per il solo periodo d'imposta 2014, e deve essere:

- ripartito, di regola, fra le retribuzioni erogate da maggio a dicembre;
- rapportato al periodo di lavoro nell'anno, tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria.

Il *bonus* spettante varia però a seconda che il lavoratore abbia un reddito complessivo:

- fino a 24.000,00 euro; in tal caso, l'importo di 80,00 euro mensili è fisso ed è uguale per tutti;
- oppure superiore a 24.000,00 euro, ma non a 26.000,00 euro; in tal caso, si applica un meccanismo "a scalare", al crescere del reddito complessivo, che riduce progressivamente l'importo del *bonus* effettivamente spettante, fino ad annullarlo al raggiungimento del limite di 26.000,00 euro.

Riconoscimento del *bonus* da parte del sostituto d'imposta

Il *bonus* è riconosciuto dai sostituti d'imposta di cui agli artt. **23 e 29 del DPR 600/73**:

- in via automatica, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza necessità di richiesta da parte dei lavoratori;
- previa verifica delle condizioni richieste per usufruire dell'agevolazione, considerando il reddito che si prevede di corrispondere durante il 2014 e i dati comunicati dal lavoratore, relativi ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno.

Qualora il sostituto d'imposta, "*per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni*", non possa riconoscere il *bonus* a partire dalle retribuzioni erogate a maggio, potrà provvedervi a partire dalle retribuzioni erogate a giugno.

Per erogare il *bonus*, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga, comprese le trattenute a titolo di addizionali IRPEF, imposta sostitutiva sui premi di produttività e contributo di solidarietà del 3%.

In caso di incapienza del suddetto "monte ritenute", sono utilizzabili i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

Superamento del limite di 26.000,00 euro

Se il lavoratore supera il limite di 26.000,00 euro di reddito complessivo per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, deve darne

	<p>comunicazione al sostituto stesso, il quale potrà <u>recuperare</u> il <i>bonus</i> già erogato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dagli <u>emolumenti</u> corrisposti nei periodi di paga <u>successivi</u>; • comunque, entro i termini di effettuazione delle <u>operazioni di conguaglio</u> di fine anno o di fine rapporto. <p>Restituzione del <i>bonus</i> non spettante</p> <p>Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d'imposta un <i>bonus</i> in tutto o in parte <u>non spettante</u> è tenuto alla sua <u>restituzione</u> in sede di <u>dichiarazione dei redditi</u>.</p> <p>Fruizione del <i>bonus</i> non riconosciuto dal sostituto d'imposta</p> <p>Qualora, invece, il <i>bonus</i> spettante <u>non</u> sia stato <u>riconosciuto</u>, in tutto o in parte, dal sostituto d'imposta, potrà essere <u>richiesto</u> nella <u>dichiarazione</u> dei redditi relativa al 2014.</p> <p>Lavoratori senza sostituto d'imposta</p> <p>In presenza delle condizioni richieste, il <i>bonus</i> <u>spetta</u> anche ai lavoratori le cui remunerazioni sono <u>erogate</u> da un soggetto che <u>non è sostituto</u> d'imposta (es. <u>collaboratori familiari</u>, autisti e altri addetti alla casa).</p> <p>In tal caso, il <i>bonus</i> potrà essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>richiesto</u> nella <u>dichiarazione</u> dei redditi relativa al 2014; • utilizzato in <u>compensazione</u> nel modello F24 o richiesto a <u>rimborso</u>. <p>Regime fiscale del <i>bonus</i></p> <p>Il <i>bonus</i> non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo <u>non sono imponibili</u> ai fini IRPEF, comprese le relative addizionali.</p> <p>Effetti ai fini IRAP</p> <p>I <i>bonus</i> riconosciuti dai sostituti d'imposta <u>non incidono</u> sul calcolo dell'<u>IRAP</u> dovuta dai soggetti eroganti.</p>
<p>Fiscale DL 24.4.2014 n. 66 Soggetti IVA Obbligo generalizzato di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. dal 31.3.2015</p>	<p>Obbligo generalizzato di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. dal 31.3.2015</p> <p>L'art. 25 del DL 24.4.2014 n. 66 dispone l'anticipazione del termine entro il quale diviene obbligatorio l'utilizzo della <u>fatturazione elettronica</u> nei rapporti economici tra fornitori e pubblica amministrazione (comprese le amministrazioni locali) e <u>amplia il contenuto</u> informativo delle fatture stesse.</p> <p>Amministrazioni centrali</p> <p>È <u>anticipato al 31.3.2015</u> il termine a partire dal quale, <u>nei confronti delle Amministrazioni pubbliche</u>, diverse dai Ministeri, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, le fatture devono essere emesse <u>in formato elettronico</u>; tale termine era precedentemente fissato al 6.6.2015 dall'art. 6 co. 3 del DM 3.4.2013 n. 55.</p> <p><u>Rimane fermo al 6.6.2014</u> il termine di decorrenza dell'obbligo per la fatturazione elettronica verso i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (art. 6 co. 2 del DM 55/2013).</p>

	<p>Amministrazioni locali</p> <p>Si prevede che sia altresì <u>anticipato al 31.3.2015</u>, sentita la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali, il termine dal quale decorrono gli obblighi di fatturazione elettronica, con riferimento alle <u>amministrazioni locali</u> (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unione di Comuni, ASL, CCIAA, ecc.).</p> <p>Elementi identificativi della fattura</p> <p>Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse dal 6.6.2014 devono riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il <u>Codice identificativo di gara (CIG)</u>, salvi i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 13.8.2010 n. 136; • il <u>Codice unico di Progetto (CUP)</u>, in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 16.1.2003 n. 3. <p><u>In mancanza</u> dei suddetti codici, per espressa previsione normativa, le pubbliche amministrazioni <u>non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche</u>.</p> <p>Automatico rilascio delle certificazioni dei crediti</p> <p>I dati delle fatture elettroniche comprensivi delle informazioni di invio, ricezione e del codice CIG saranno acquisiti dalla piattaforma elettronica di cui all'art. 7 co. 1 del DL 35/2013 per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti verso le pubbliche amministrazioni <u>in modalità automatica</u> (art. 27 del DL 66/2014).</p>
<p>Fiscale DL 24.4.2014 n. 66 Tutti i soggetti Aumento della tassazione sulle rendite finanziarie</p>	<p>Aumento della tassazione sulle rendite finanziarie</p> <p>Il DL 66/2014 dispone l'<u>incremento</u> dell'entità del prelievo sui <u>redditi di capitale</u> e sui <u>redditi diversi</u> di natura finanziaria; in particolare, è previsto l'aumento dell'aliquota <u>dal 20% al 26%</u> per le ritenute e le imposte sostitutive sugli <u>interessi</u> e altri <u>proventi</u> di cui all'art. 44 del TUIR e sui <u>redditi diversi</u> di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-bis) - c-quinquies) del TUIR.</p> <p>Da tale aumento sono state <u>esonerate</u> alcune attività finanziarie, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i proventi dei <u>titoli di Stato</u> (italiani ed esteri, purchè <i>white list</i>); • i proventi dei titoli <u>assimilati</u> di cui all'art. 31 del DPR 601/73 (es. titoli emessi da Enti territoriali o da organismi sovranazionali); • i <u>dividendi</u> erogati a <u>società del gruppo</u> intracomunitarie; • i titoli di risparmio per l'economia meridionale. <p>La nuova imposizione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli <u>interessi</u> e proventi assimilati divenuti <u>esigibili dall'1.7.2014</u> (fatta eccezione per gli interessi sui conti correnti e sui depositi bancari e postali, nonché per gli interessi dei titoli obbligazionari, per i quali il nuovo prelievo riguarda i proventi maturati a decorrere da tale data); • le plusvalenze di natura finanziaria realizzate dall'1.7.2014;

	<ul style="list-style-type: none"> • i dividendi e proventi assimilati percepiti dall'1.7.2014.
<p>Fiscale DL 24.4.2014 n. 66 Soggetti IRAP Riduzione generalizzata delle aliquote IRAP</p>	<p>Riduzione generalizzata delle aliquote IRAP L'art. 2 del DL 66/2014 <u>riduce</u>, dal 2014 (con effetto sulla dichiarazione IRAP 2015), le <u>aliquote IRAP</u> applicabili ai diversi <u>soggetti passivi</u> del tributo.</p> <p>Nuova misura delle aliquote In particolare, le nuove misure sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>3,5%</u>, in via generale; • <u>4,2%</u>, per le <u>banche</u> e gli altri soggetti finanziari; • <u>5,3%</u>, per le imprese di assicurazione; • <u>3,8%</u>, per le imprese titolari di <u>concessioni</u> per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori); • <u>1,7%</u>, per i soggetti operanti nel <u>settore agricolo</u> e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi. <p>Clausola di salvaguardia per il calcolo dell'acconto 2014 con il metodo revisionale I benefici per i contribuenti si avranno già in sede di versamento della <u>prima rata dell'acconto IRAP 2014</u>, se viene applicato il criterio previsionale. Tuttavia, in questo caso, ai soli fini del calcolo dell'acconto dovuto, il decreto dispone che l'<u>IRAP</u> che si presume <u>dovuta per il 2014</u> (sulla quale commisurare l'acconto medesimo) va calcolata sulla base delle seguenti aliquote transitorie, intermedie tra quelle vecchie e quelle nuove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>3,75%</u>, in via generale; • <u>4,5%</u>, per le banche e gli altri soggetti finanziari; • <u>5,7%</u>, per le imprese di assicurazione; • <u>4%</u>, per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori); • <u>1,8%</u>, per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi. <p>Amministrazioni Pubbliche Le Amministrazioni Pubbliche sono <u>escluse</u> dalla <u>riduzione</u>, dal momento che, in capo ad esse, è stata <u>confermata</u> l'aliquota dell'<u>8,5%</u>. Si ricorda peraltro che detta aliquota è applicabile all'intera base imponibile prodotta nell'esercizio, calcolata con il metodo "retributivo". Invece, qualora l'ente pubblico, <i>a latere</i> dell'attività istituzionale, eserciti anche un'<u>attività commerciale</u> e opti per la determinazione della base imponibile ad essa relativa in base ai criteri propri delle società di capitali, limitatamente a detta base imponibile troverebbe applicazione l'aliquota prevista per queste ultime (la quale</p>

	risentirebbe, quindi, della suddetta riduzione).
<p>Fiscale circ. Agenzia Dogane 15.4.2014 n. 4 Tutti i soggetti Limiti all'utilizzo della bolla di accompagnamento</p>	<p>Limiti all'utilizzo della bolla di accompagnamento L'Agenzia delle Dogane, con la circ. 15.4.2014 n. 4, ha chiarito che l'obbligo di <u>emissione della bolla di accompagnamento</u> previsto per alcuni beni ad accisa assoluta deve intendersi circoscritto all'<u>operazione di movimentazione</u> mediante la quale i beni sono <u>immessi in consumo</u>, e svincolati dal regime sospensivo. Non è richiesta, invece, l'emissione di tale documento da parte dei soggetti economici che effettuano le successive movimentazioni dei beni, nell'ambito della catena distributiva.</p> <p>Quadro normativo Con la circ. 4/2014, l'Amministrazione doganale ha definito l'<u>ambito applicativo</u> dell'art. 1 co. 1-<i>bis</i> del DPR 472/96 (introdotto con il DL 179/2012), con il quale è stato circoscritto l'obbligo di <u>emissione della bolla di accompagnamento</u> alla sola fase di "<u>prima immissione in commercio</u>" dei beni.</p> <p>Fino alla pubblicazione della predetta circolare, non erano stati forniti chiarimenti ufficiali sul punto. Nel precedente intervento, l'Agenzia delle Dogane (nota 152093/2012), infatti, si era limitata a replicare la norma appena introdotta, senza fornire indicazioni utili agli operatori.</p> <p>Si ricorda, in ogni caso, che la bolla di accompagnamento è adottata per la sola scorta dei <u>prodotti ad accisa assoluta</u> per i quali non è richiesta l'emissione del DAS (Documento di accompagnamento semplificato). Infatti, per i beni in sospensione d'accisa vige l'obbligo di accompagnamento mediante DAA (o, in forma telematica, e-AD).</p> <p>Movimentazione della birra e degli oli lubrificanti Con riferimento specifico alla <u>movimentazione della birra</u>, l'Agenzia ha chiarito che l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento è dovuta, da parte del <u>depositario autorizzato</u>, per l'operazione di <u>estrazione della birra dall'impianto</u>. Il medesimo obbligo <u>non è</u>, invece, <u>applicabile</u> ai successivi <u>trasferimenti</u> dai depositi di birra <u>agli esercizi di vendita</u>.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, gli <u>oli lubrificanti</u>, l'obbligo del documento di accompagnamento non è richiesto da parte degli <u>esercenti depositi commerciali</u> che effettuano la <u>rivendita dei prodotti</u>.</p>
<p>Lavoro DPCM 19.2.2014 Lavoratori dipendenti Applicazione per il 2014 dell'imposta sostitutiva per i premi di produttività</p>	<p>Applicazione per il 2014 dell'imposta sostitutiva per i premi di produttività È stato <u>pubblicato</u> sulla <u>G.U.</u> 29.4.2014 n. 98 il DPCM 19.2.2014, che regola, per il periodo <u>1.1.2014 - 31.12.2014</u>, la possibilità di assoggettare ad una <u>tassazione agevolata</u> le somme erogate ai dipendenti privati a titolo di "<u>retribuzione di produttività</u>" sulla base di contratti collettivi di secondo livello:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in attuazione dell'art. 1 co. 481 della L. 228/2012, recante la <u>proroga</u>, per gli anni 2013 e 2014, delle "<u>misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro</u>"; • <u>entro il limite delle risorse</u> stanziare, per l'anno in corso, dal co. 482 del citato articolo; • <u>con rinvio</u>, per quanto non espressamente stabilito, alle disposizioni del

DPCM 22.1.2013, in materia di detassazione dei premi di produttività nell'anno 2013, e conseguente possibilità di continuare a fare riferimento alle indicazioni già fornite, in relazione a quest'ultima, dalla prassi amministrativa (circ. Min. Lavoro 15/2013, interpello Min. Lavoro 21/2013 e circ. Agenzia delle Entrate 11/2013).

Ciò premesso, di seguito si riepilogano i tratti fondamentali del regime di favore previsto per il 2014.

Agevolazione riconosciuta

È confermato, innanzitutto, che, anche nell'anno in corso, l'agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.

Restano invariate anche le modalità di applicazione della misura agevolativa da parte del sostituto d'imposta, salvo rinuncia da parte del lavoratore.

Ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione

Nell'anno 2014, la tassazione agevolata trova applicazione:

- con esclusivo riferimento al settore privato;
- per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2013, a 40.000,00 euro, al lordo delle somme assoggettate, in tale anno, all'imposta sostitutiva.

Nulla cambia, quindi, rispetto al regime vigente nel 2013, risultando confermati:

- sia il coinvolgimento dei soli lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei dipendenti pubblici e dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. **50 del TUIR** (es. collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto);
- sia il limite soggettivo di reddito di lavoro dipendente, riferito all'anno precedente, da non oltrepassare per fruire del regime fiscale sostitutivo, con conseguente mantenimento della platea dei potenziali benefici.

Importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva

L'importo massimo delle somme complessivamente detassabili è fissato nella misura di 3.000,00 euro lordi.

Sotto questo aspetto, si registra un cambiamento rispetto al regime vigente nel 2013, caratterizzato da un limite massimo di somme assoggettabili ad imposta sostitutiva pari a 2.500,00 euro.

Ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione

Dal richiamo alle disposizioni del DPCM 22.1.2013 deriva, poi, la conferma:

- sia della necessità che gli emolumenti di cui si tratta siano erogati "in esecuzione" - e, quindi, successivamente alla sottoscrizione/rinnovo o al recepimento - di contratti collettivi di lavoro, efficaci per il 2014, sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori

	<p><u>comparativamente più rappresentative sul piano nazionale</u> ovvero dalle loro <u>rappresentanze sindacali operanti in azienda</u> (RSA o RSU);</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia della <u>doppia nozione di "retribuzione di produttività"</u> di cui al suddetto provvedimento, identificata, da un lato, nelle voci retributive erogate, sulla base dei predetti contratti, con "<u>espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione</u>" e, dall'altro, nelle voci retributive erogate in relazione alla previsione dell'attivazione, da parte dei contratti stessi, di <u>almeno una misura in almeno tre delle aree d'intervento</u> indicate (ridefinizione dei <u>sistemi di orari con modelli flessibili, distribuzione flessibile delle ferie, adozione di misure per rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con i diritti fondamentali dei lavoratori, interventi in materia di fungibilità delle mansioni</u>). <p>Deposito dei contratti collettivi presso la DPL</p> <p>Continua, altresì, ad essere richiesto il <u>deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali</u> presso la <u>Direzione territoriale del Lavoro</u> territorialmente competente, unitamente ad un'<u>autodichiarazione di conformità</u> degli stessi alla normativa in materia.</p> <p>Dai chiarimenti già forniti dal Ministero del Lavoro discende che tale deposito debba essere effettuato entro i seguenti termini (da considerare, comunque, ordinatori; risposte Min. Lavoro 23.4.2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di contratti collettivi <u>sottoscritti</u> (o rinnovati per il 2014) <u>dopo l'entrata in vigore del DPCM 19.2.2014</u> (che avverrà in data <u>14.5.2014</u>), <u>entro 30 giorni dalla sottoscrizione</u> (o rinnovo); • in caso di contratti collettivi validi per il 2014 <u>già sottoscritti</u> (o rinnovati) a <u>tale data, entro 30 giorni dalla medesima</u>, con possibilità, qualora detti contratti risultino <u>già depositati</u>, a qualsiasi titolo, presso la DTL, di procedere all'invio della <u>solà autodichiarazione di conformità</u>. <p>Decorrenza dell'agevolazione</p> <p>La fissazione, ad opera del DPCM 19.2.2014, delle condizioni di accesso al regime fiscale agevolato nell'anno 2013 fa sì che il sostituto d'imposta possa <u>applicare l'imposta sostitutiva del 10% sin dalla prima erogazione</u> di componenti retributive agevolabili effettuata <u>in presenza di tutte le suddette condizioni</u> (soggettive, oggettive, reddituali).</p> <p>Il sostituto d'imposta che, <u>nell'attesa del DPCM</u>, abbia assoggettato cautelativamente a <u>tassazione ordinaria</u> somme erogate nei primi mesi del 2014 che ora, alla luce del medesimo, risultino <u>agevolabili</u>, può, inoltre, <u>recuperare il versamento delle ritenute operate in misura superiore</u>, secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Lavoro messaggio INPS 17.4.2014 n. 4152 Datori di lavoro</p>	<p>Effetti delle novità del DL 34/2014 ai fini dell'esenzione dal contributo addizionale ASpI e delle agevolazioni contributive</p> <p>Fatte salve le eventuali <u>modifiche</u> che saranno apportate, in sede di <u>conversione in legge</u>, al <u>DL 34/2014</u> (attualmente all'esame del Senato), l'INPS, con il</p>

Effetti delle novità del DL 34/2014 ai fini dell'esenzione dal contributo addizionale ASpI e delle agevolazioni contributive

messaggio 17.4.2014 n. 4152, ha fornito le prime indicazioni sui risvolti di natura contributiva del provvedimento. Più precisamente, l'Istituto:

- si è soffermato sulle novità in materia di contratti di lavoro a termine ed, in particolare, sulla generale eliminazione dell'obbligo di specificazione della causale in forma scritta;
- ha riepilogato le modifiche apportate alla disciplina del contratto di apprendistato, cogliendo l'occasione per chiarire che anche un'assunzione in apprendistato può essere utile al fine di ottenere la restituzione del contributo addizionale ASpI dell'1,4%, ai sensi dell'art. **2 co. 30 della L. 92/2012**.

Perdurante rilevanza, a certi fini, dell'indicazione della causale sostitutiva

Con riguardo ai contratti a tempo determinato, il messaggio in commento muove dal presupposto che l'art. 1 del DL 34/2014:

- da un lato, ha generalizzato, a partire dal 21.3.2014, la c.d. "acausalità", consentendo sempre al datore di lavoro di apporre un termine al contratto di lavoro subordinato, senza dover specificare per iscritto le "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", in precedenza necessarie ai fini del legittimo ricorso a tale tipologia contrattuale. Ciò purché vengano rispettati i prescritti limiti numerici e di durata massima del rapporto (36 mesi complessivi, comprensivi di eventuali proroghe);
- dall'altro, non ha inciso sulle particolari disposizioni concernenti i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive. L'indicazione di tali ragioni, sebbene non più determinante per la validità dello stesso, continua, dunque, a determinati effetti, ad essere necessaria e rilevante.

Ciò vale, in particolare - per quanto concerne gli aspetti di competenza dell'INPS - ai fini:

- dell'esenzione dall'applicazione del contributo addizionale, pari all'1,4% e finalizzato al finanziamento dell'ASpI, posto a carico dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro non a tempo indeterminato dall'art. **2 co. 28 della L. 92/2012**. Il successivo co. 29, non modificato dal DL 34/2014, esclude, infatti, dall'assoggettamento al suddetto contributo le assunzioni a termine effettuate "in sostituzione" di lavoratori assenti. Pertanto, anche a seguito delle novità in materia di "acausalità", ai fini dell'operatività dell'esenzione, i datori di lavoro dovranno continuare a specificare che l'assunzione è avvenuta per ragioni sostitutive, sia in sede contrattuale che in sede di compilazione del flusso UniEmens, valorizzando l'elemento con il codice "A";
- del riconoscimento del regime contributivo agevolato (sgravio contributivo del 50%), previsto in caso di assunzione di lavoratori a termine "in sostituzione" di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità

dall'art. **4 del DLgs. 151/2001**. Anche tale norma non è stata interessata da modifiche. Pertanto, i datori di lavoro interessati dovranno continuare a seguire la prassi in uso.

Restituzione del contributo addizionale dell'1,4% in caso di assunzione con contratto di apprendistato

Nell'ultima parte del messaggio in commento, vengono, altresì, forniti chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. **2 co. 28 e 30 della L. 92/2012**.

Quest'ultima legge (come modificata dalla L. 147/2013), infatti:

- da un lato, pone a carico del datore di lavoro, con riguardo a tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato (fatte salve alcune eccezioni, tra cui, come si è detto, i contratti a termine per ragioni sostitutive), il già richiamato contributo addizionale ASpI dell'1,4%;
- dall'altro, prevede la possibilità, per il datore di lavoro, ottenere la restituzione integrale della contribuzione aggiuntiva in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato o di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine.

A fronte dei dubbi sollevati da più parti, l'INPS precisa che la restituzione del contributo addizionale può avere luogo anche qualora si ricorra, a seguito del rapporto a termine, ad un contratto di apprendistato, purché:

- questo risulti volto ad un arricchimento complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro (interpello Min. Lavoro 7/2008 e circ. Min. Lavoro 5/2013);
- si seguano le prescritte modalità di recupero del contributo tramite l'UniEmens.

Media partner



www.sogesi.it

